

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 maggio 1999

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 562/96 - Filiale di PalermoDIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/6964930 - ABBONAMENTI TEL. 091/6964926 - INSERZIONI TEL. 091/6964936 - FAX 091/6964927

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: WWW.AREA.PA.CNR.IT/COMGOVPA/REGIONE.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 febbraio 1999.

Criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli artt. 34, 35, 36, 37 e 12, comma 1°, lett. p), della citata legge regionale n. 33/97;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 13;

Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 22 dicembre 1998 ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta dell'amministrazione circa i criteri, le condizioni generali e le modalità da osservarsi nella richiesta e nella concessione delle sovvenzioni di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97, nonché alle modifiche ed integrazioni apportate alla citata proposta in sede di discussione;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i criteri, le condizioni generali e le modalità, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente

decreto, per la richiesta e l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in favore delle Associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute, per il conseguimento delle finalità indicate dai medesimi sopra citati articoli.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 1999.

CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 marzo 1999.

Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e della foresta, fg. n. 45.

Allegato "A"

PREMESSA

La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni prevede agli artt. 36 e 37 la concessione di sovvenzioni a favore delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste riconosciute rispettivamente ai sensi degli artt. 34, commi 1, 2, 4 e 35 ed ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3 bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, della citata legge regionale n. 33/97. Le sovvenzioni sono concesse per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 6.e cioè per l'istituzione e gestione di centri di recupero di fauna selvatica, in numero non superiore ad uno per provincia, e di centri di primo soccorso; per lo svolgimento di altri servizi connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali e, limitatamente alle associazioni venatorie riconosciute, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal menzionato art.

34, comma 1, lett. a), vale a dire per «attività ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, nonché tecnico-venatorie». Le somme stanziare per le sovvenzioni sul bilancio della Regione siciliana devono essere ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie riconosciute e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste riconosciute. Tale ripartizione non riguarda le risorse iscritte nel bilancio regionale e destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.

Si riportano qui di seguito, al fine anche di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lett. o) della legge regionale n. 33/97 e dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri generali e le modalità procedurali da osservarsi nella richiesta e nella concessione delle sovvenzioni di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97, stabilendo nello stesso tempo i termini, perentori, per la presentazione delle richieste; la documentazione necessaria a corredo dell'istanza, nonché i termini entro cui debba concludersi il procedimento.

I presenti criteri decorrono dall'anno 1998, ad eccezione del termine di presentazione dell'istanza.

PARTE PRIMA

Sovvenzioni a favore delle associazioni ambientaliste riconosciute (30 per cento dello stanziamento di bilancio)

Si ritiene opportuno, innanzi tutto, nel fissare le priorità di finanziamento secondo quanto stabilisce la legge regionale, determinare anche le percentuali secondo cui corrispondere il finanziamento medesimo. Dalla stessa legge è ritenuto prioritario il finanziamento, oltre che per i centri di recupero e di primo soccorso, per altri servizi connessi alla salvaguardia di fauna ed habitat: in tale ambito si reputa importante l'opera di preparazione delle guardie volontarie, lo svolgimento dei servizi di vigilanza, l'educazione ambientale, l'informazione, la sensibilizzazione soprattutto nei riguardi dei giovani, ritenendo tuttavia opportuno riservare risorse anche per altre iniziative a carattere più specifico quali singoli progetti di intervento ambientale.

Le sovvenzioni pertanto saranno concesse:

a) nella misura del 50 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni ambientaliste riconosciute, corrispondente al 15 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, per spese di gestione dei centri provinciali di recupero e dei centri di primo soccorso;

b) nella misura del 50 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni ambientaliste riconosciute, corrispondente al 15 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 43 della legge regionale n. 33/97 e per lo svolgimento, nei modi di legge, dei servizi di vigilanza venatoria volontaria e dell'attività divulgativa nonché per la realizzazione di specifici progetti di intervento ambientale finalizzati ad indagare su singole specie o famiglie di fauna onteotermica, nonché tartarughe di mare e testuggini sia di terra che di acqua dolce, e sui loro habitat.

Si deve ovviamente intendere che nell'ipotesi in cui la quota riservata alla tipologia sub a) dovesse risultare esuberante rispetto alla richiesta, la disponibilità residua sarà assegnata per il finanziamento delle altre attività sub b).

Si elencano di seguito le spese ammesse a sovvenzione per le singole tipologie di servizi ed iniziative finanziabili, fermo restando che in analogia a quanto stabilito dall'art. 37 della medesima legge regionale ed in considerazione della mancata erogazione delle sovvenzioni per il primo anno di applicazione della legge regionale (1997), la sovvenzione si deve riferire ad attività effettivamente svolte nell'anno precedente l'anno in cui viene concessa e deve riguardare spese sostenute e documentabili attraverso giustificativi contabili ed amministrativi inerenti le spese effettuate nell'anno precedente a quello di concessione della sovvenzione medesima:

a) spese per la gestione di centri provinciali di recupero e di centri di primo soccorso autorizzati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/97: tutte le spese sostenute con esclusione delle spese coperte da eventuali convenzioni con enti pubblici per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche; per i centri di primo soccorso sono da comprendersi anche le spese direttamente sostenute per il trasferimento della fauna soccorsa al Centro regionale di recupero della fauna di Ficuzza. Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato a tale finalità, si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale;

b.1) spese per corsi di abilitazione e di aggiornamento delle guardie volontarie organizzati ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97 regolarmente approvati ed autorizzati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio: tutte le spese non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per lo svolgimento della vigilanza venatoria volontaria, sia quella di istituto che quella coordinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio: tutte le spese sostenute;

b.2) spese per l'attività di informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione: tutte le spese sostenute per la stampa e la dif-

fusione di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e non, per la realizzazione e la divulgazione di diapositive, filmati e simili, sulla fauna e sull'ambiente della Regione siciliana; tutte le spese sostenute per dimostrazioni, lezioni, seminari sulla fauna in scuole dell'obbligo e superiori, per escursioni e visite guidate con scolaresche delle scuole dell'obbligo e superiori in località di importanza ambientale e faunistica; tutte le spese sostenute per "campi di lavoro" su precipe problematiche ambientali; spese sostenute per convegni, seminari congressi, tavole rotonde e simili per un importo complessivo non superiore a lire due milioni;

b.3) spese per progetti di intervento ambientale come sopra specificati: tutte le spese sostenute.

Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione per le tipologie b.1), b.2), b.3) dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato per tali finalità, anche dopo l'eventuale integrazione delle somme eccedenti dopo il finanziamento dell'attività sub a), si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale.

Documentazione richiesta

Le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3 bis della legge regionale n. 33/97, dovranno fare pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istanza sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata, a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto dell'Assessorato, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, documentata dal timbro datario apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o dal timbro dell'ufficio postale in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche con avviso di ricevimento. L'istanza, in carta legale qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso la Direzione regionale delle entrate per la Regione Siciliana, dovrà contenere, oltre all'ammontare della sovvenzione indicato analiticamente per le singole tipologie di spese - a), b.1), b.2), b.3) -, il codice fiscale dell'associazione, le modalità di pagamento della sovvenzione richiesta (accredito in conto corrente postale o bancario, vaglia cambiario non trasferibile, intestati all'associazione), i dati relativi all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS per le associazioni che ne facciano parte, l'impegno ad esibire gli originali giustificativi di spesa prima dell'emissione del mandato di pagamento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. dettagliate relazioni, approvate dai competenti organi statuari, delle attività effettivamente svolte per le quali si richiedono le sovvenzioni, distinte per tipologie di attività sovvenzionabili - a), b.1), b.2), b.3) -. Ciascuna relazione dovrà recare l'ammontare totale delle spese di cui si chiede la sovvenzione, l'elenco puntuale delle singole spese inerenti ed imputate all'attività di cui si chiede la sovvenzione nonché il resoconto di tutte le spese sostenute, comprese anche quelle finanziate da altri enti pubblici, per la tipologia di attività cui si riferisce la relazione;

2. copia dei documenti contabili ed amministrativi inerenti le spese, imputati e raggruppati secondo le tipologie di attività sovvenzionabili. Gli originali dei detti documenti dovranno essere esibiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste prima dell'emissione del mandato di pagamento della sovvenzione concessa affinché vengano contrassegnati con apposito timbro recante l'indicazione dell'avvenuta ammissione a sovvenzione e la percentuale di sovvenzionamento;

3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione possiede tutti i requisiti per mantenere il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3 bis della legge regionale n. 33/97;

4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che per le stesse finalità per le quali si percepisce la sovvenzione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 33/97, l'associazione non ha percepito altri finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, di entità tale da superare l'importo complessivo delle spese;

5. per le associazioni non iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione non ha posto né pone in essere anche occasionalmente operazioni di natura commerciale produttive di reddito di impresa, secondo la nozione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/86, all'art. 111 ed all'art. 114 del medesimo D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni.

In assenza della dichiarazione si applicherà la ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 26.

Procedimento

Verificato che le attività di cui si chiede la sovvenzione rientrano fra le tipologie ammissibili a finanziamento e controllata la documentazione, determinate attraverso la documentazione in copia le spese da ammettere a sovvenzione; si procederà, entro il termine di 120 giorni, alla concessione della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale riduzione percentuale in caso di spese ammissibili in misura superiore alla disponibilità di bilancio.

Il termine si intende interrotto ove occorra integrare la documentazione e nel caso in cui la documentazione presentata debba essere restituita perché venga collazionata come richiesto ai superiori punti 1 e 2.

Il conseguenziale pagamento della sovvenzione sarà disposto entro 45 giorni dall'avvenuta esibizione della documentazione giustificativa, fermo restando che la mancata esibizione comporta, per quanto di ragione, la conseguente riduzione del finanziamento.

PARTI SECONDA

Sovvenzioni a favore delle associazioni venatorie riconosciute (70 per cento dello stanziamento, 30 per cento di bilancio)

L'art. 37 della legge n. 33/97 prescrive che le sovvenzioni a favore delle associazioni venatorie riconosciute concesse dal superiore art. 36 siano rivolte al finanziamento delle spese documentate anche per le attività istituzionali previste all'art. 34, comma 1, lett. a).

Poiché fra le attività istituzionali che le associazioni venatorie riconosciute devono perseguire per potere ottenere a mantenere il riconoscimento in sede regionale rientrano le attività formative indirizzate anche alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, sostanzialmente coincidenti con i "servizi connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali" da sovvenzionare ai sensi dell'art. 36 della più volte citata legge regionale n. 33/97, si ritiene opportuno riservare una congrua percentuale della quota destinata alle associazioni venatorie riconosciute alla sovvenzione delle attività di cui agli artt. 37 e 34, comma 1, lett. a), mantenendo tuttavia una parte dello stanziamento destinata al sovvenzionamento dell'istituzione e gestione di centri provinciali di recupero e di centri di primo soccorso da parte di associazioni venatorie riconosciute.

Le sovvenzioni pertanto saranno concesse:

a) nella misura del 10,71 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni venatorie riconosciute, corrispondente al 7,50 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, per spese di gestione dei centri provinciali di recupero e dei centri di primo soccorso;

b) nella misura dell'89,29 per cento dello stanziamento riservato alle associazioni venatorie riconosciute, corrispondente al 62,50 per cento dell'intero stanziamento di bilancio, secondo le medesime modalità previste nella parte prima per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 43 della legge regionale n. 33/97 e per lo svolgimento, nei modi di legge, dei servizi di vigilanza venatoria volontaria, per lo svolgimento di attività divulgativa, per la realizzazione di specifici progetti di intervento ambientale finalizzati ad indagini su singole specie o famiglie di fauna omeoterma nonché tartarughe di mare e testuggini sia di terra che di acqua dolce, e sui loro habitat, nonché per le operazioni di consegna dei tesserini regionali di caccia entro i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria; per la gestione di zone-rifugio e per il supporto alle Ripartizioni faunistico venatorie nelle operazioni di ripopolamento; ed inoltre per le attività ricreative come previste nei rispettivi statuti e per le attività tecnico venatorie, nelle quali si devono comprendere la realizzazione di pubblicazioni periodiche anche se destinate agli associati, l'organizzazione di corsi per aspiranti cacciatori, l'organizzazione di corsi per giudici di gare per cani da caccia, l'organizzazione delle gare e delle prove attitudinali per cani da caccia.

Si deve ovviamente intendere che nell'ipotesi in cui la quota riservata alla tipologia sub a) dovesse risultare esuberante rispetto alla richiesta, la disponibilità residua sarà assegnata per il finanziamento delle altre attività sub b).

Si elencano di seguito le spese ammesse a sovvenzione per le singole tipologie di servizi ed iniziative finanziabili, fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 della medesima legge regionale, e considerata la mancata erogazione delle sovvenzioni per il primo anno di applicazione della legge regionale (1997), sicché la sovvenzione si deve riferire ad attività effettivamente svolte nell'anno precedente l'anno in cui viene concessa e deve riguardare spese sostenute e documentabili attraverso giustificativi contabili ed amministrativi inerenti le spese effettuate nell'anno precedente a quello di concessione della sovvenzione medesima:

a) spese per la gestione di centri provinciali di recupero e di centri di primo soccorso autorizzati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 33/97; tutte le spese sostenute con esclusione delle spese coperte da eventuali convenzioni con enti pubblici per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche; per i centri di primo soccorso sono da considerarsi anche le spese direttamente sostenute per il trasferimento della fauna soccorsa al Centro regionale di recupero della fauna

di Ficuzza. Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato a tale finalità, si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale;

b.1) spese per corsi di abilitazione e di aggiornamento delle guardie venatorie organizzati ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97 regolarmente approvati ed autorizzati dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio; tutte le spese non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per lo svolgimento della vigilanza venatoria volontaria, sia quella di istituto che quella coordinata dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio; tutte le spese sostenute; spese per l'organizzazione della raccolta e della consegna ai rispettivi comuni dei tesserini regionali di caccia che i cacciatori, ai sensi dell'art. 30, comma 6 della legge regionale n. 33/97, devono consegnare entro i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria; tutte le spese; spese per la gestione rifugio; tutte le spese; spese per il supporto alle RR.FF.VV. nelle operazioni di ripopolamento; tutte le spese;

b.2) spese per l'attività di informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione: tutte le spese sostenute per la stampa e la diffusione di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e non, per la realizzazione e la divulgazione di diapositive, filmati e simili, sulla fauna e sull'ambiente della Regione siciliana; tutte le spese sostenute per dimostrazioni, lezioni, seminari sulla fauna in scuole dell'obbligo e superiori, per escursioni e visite guidate con scolaresche delle scuole dell'obbligo e superiori in località di importanza ambientale e faunistica; tutte le spese sostenute per "campi di lavoro" su precipe problematiche ambientali; spese sostenute per convegni, seminari, congressi, tavole rotonde e simili per un importo complessivo non superiore a lire due milioni;

b.3) spese per progetti di intervento ambientale come sopra specificati: tutte le spese sostenute;

b.4) spese per le attività ricreative come previste nei rispettivi statuti: spese per un importo non superiore a lire tre milioni;

b.5) spese per attività tecnico venatorie: tutte le spese per l'organizzazione di corsi per aspiranti cacciatori non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per l'organizzazione di corsi per giudici di gare per cani da caccia; tutte le spese non coperte dalle eventuali quote a carico dei partecipanti; spese per l'organizzazione delle gare e delle prove attitudinali per cani da caccia: tutte le spese.

Nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute ed ammissibili a sovvenzione per le tipologie b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) dovessero superare l'importo dello stanziamento di bilancio riservato per tali finalità, anche dopo l'eventuale integrazione delle somme eccedenti dopo il finanziamento dell'attività sub a), si procederà alla riduzione delle assegnazioni in misura proporzionale.

Documentazione richiesta

Le associazioni venatorie riconosciute dovranno fare pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istanza sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata, a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto dell'Assessorato, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, documentato dal timbro datario apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o dal timbro dell'ufficio postale in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche con avviso di ricevimento. L'istanza, in carta legale qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso la Direzione regionale delle entrate per la Regione Sicilia, dovrà contenere, oltre all'ammontare della sovvenzione indicato analiticamente per le singole tipologie di spese - a), b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) - il codice fiscale dell'associazione, le modalità di pagamento della sovvenzione richiesta (accredimento in conto corrente postale o bancario, vaglia cambiario non trasferibile, intestati all'associazione), i dati relativi all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS per le associazioni che ne facciano parte, l'impegno ad esibire gli originali giustificativi di spesa prima dell'emissione del mandato di pagamento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. dettagliate relazioni, approvate dai competenti organi statuari, delle attività effettivamente svolte per le quali si richiedono le sovvenzioni, distinte per tipologie di attività sovvenzionabili - a), b.1), b.2), b.3), b.4), b.5) - . Ciascuna relazione dovrà recare l'ammontare totale delle spese di cui si chiede la sovvenzione, l'elenco puntuale delle singole spese inerenti ed imputate all'attività di cui si chiede la sovvenzione nonché il resoconto di tutte le spese sostenute, comprese anche quelle finanziate da altri enti pubblici, per la tipologia di attività di cui si riferisce la relazione;

2. copia dei documenti contabili ed amministrativi inerenti le spese, imputati e raggruppati secondo le tipologie di attività sovvenzionabili. Gli originali dei detti documenti dovranno essere esibiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste prima dell'emissione del mandato di pagamento della sovvenzione concessa affinché venga contrassegnata con apposito timbro recante l'indicazione dell'avvenuta ammissione a sovvenzione e la percentuale di sovvenzionamento;

3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione possiede tutti i requisiti per mantenere il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 33/97, (solo per le associazioni riconosciute ai sensi del citato articolo, con esclusione delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 33/97 come integrato dall'art. 17 della legge regionale n. 15/98);

4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che per le stesse finalità per le quali si percepisce la sovvenzione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 33/97, l'associazione non ha percepito altri finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, di entità tale da superare l'importo complessivo delle spese;

5. per le associazioni non iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68, che l'associazione non ha posto né pone in essere anche occasionalmente operazioni di natura commerciale produttive di reddito di impresa, secondo la nozione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/86, all'art. 111 ed all'art. 114 del medesimo D.P.R. n. 917/86.

In assenza della dichiarazione si applicherà la ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 26.

Procedimento

Verificato che le attività di cui si chiede la sovvenzione rientrano fra le tipologie ammissibili a finanziamento e controllata la documentazione; determinate attraverso la documentazione in copia le spese da ammettere a sovvenzione; si procederà, entro il termine di 120 giorni, alla concessione della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale riduzione percentuale in caso di spese ammissibili in misura superiore alla disponibilità di bilancio.

Il termine si intende interrotto ove occorra integrare la documentazione e nel caso in cui la documentazione presentata debba essere restituita perché venga collazionata come richiesto ai superiori punti 1 e 2.

Il conseguenziale pagamento della sovvenzione sarà disposto entro 45 giorni dall'avvenuta esibizione della documentazione giustificativa, fermo restando che la mancata esibizione comporta, per quanto di ragione, la conseguente riduzione del finanziamento.

(99.17.815)